

Codice A1714A

D.D. 19 febbraio 2026, n. 136

Definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relativo agli interventi del CSR 2023- 2027 SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali - Azione 7 Infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata e SRD08 Investimenti per infrastrutture con finalità ambientali - ..



ATTO DD 136/A1714A/2026

DEL 19/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

OGGETTO: Definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relativo agli interventi del CSR 2023- 2027 SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali - Azione 7 Infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata e SRD08 Investimenti per infrastrutture con finalità ambientali - Azione 3 Infrastrutture irrigue e di bonifica.

visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio recante sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e s.m.i.;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;

visto il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

visto il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

vista la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;

vista la Decisione di esecuzione C(2023) 6990 finale che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

visto il vigente "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i.;

considerato che successivamente alla data di adozione del CSR è stato possibile avviare l'approvazione e l'apertura di bandi per la presentazione di domande di sostegno relativi all'intervento SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali Azione 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata.

visto l'art. 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

vista la D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007 con cui la Giunta regionale ha approvato lo Statuto di ARPEA che, nella sua qualità di organismo pagatore è organismo incaricato di gestire e controllare le spese del FEASR, fondo comunitario gestito in forma concorrente, relativamente ai piani strategici della PAC e s.m.i.;

vista la D.G.R. 4 agosto 2016 n. 94-3832 "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia

approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative” e s.m.i.;

visto l'accordo sottoscritto tra l'organismo pagatore regionale Arpea e Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 26 (contitolari del trattamento) del Regolamento (UE) 679/2016, cd. G.D.P.R. e della D.G.R. n. 7282/2023 avente ad oggetto l' "Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025”;

richiamati il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi non SIGC del CSR 23-27 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 71 del 05/03/2024 e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020;

preso atto che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata;

visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

tenuto conto che tale decreto stabilisce che:

- all'art.15 “Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali”: per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati;
- all'art. 25 “Disposizioni finali”: con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12 ((...)), 13, 14, 15 ((...)) ((, 21 e 23)).

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul

monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola”;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727 recante modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;

preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e che entra in vigore il giorno successivo alla citata pubblicazione;

tenuto conto che tale decreto, all'art.15 stabilisce che:

- comma 1: ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 3: le Autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, possono definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l'autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all'esclusione.
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti:
 - a. le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
 - b. i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5;
 - c. i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
 - d. i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Preso atto che il medesimo decreto, all'art.17 stabilisce che “le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020, n. 2588, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” continuano ad applicarsi per le fattispecie indicate nelle disposizioni transitorie di cui agli artt. 9 e 17 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche”;

vista la Determinazione Dirigenziale del 13 maggio 2024 n. 357 “Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.” che dispone, tra l’altro, in qualità di Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 e con riferimento ai tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all’art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l’Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento non è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali e non è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.:

- di approvare, in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs. n.42 del 2023 e del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 e loro s.m.i., la Disciplina per l’individuazione e l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento, di cui all’allegato A della medesima determinazione;
- di demandare alle Direzioni/Settori regionali l’adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;
- di stabilire che la disciplina contenuta nell’allegato A alla medesima determinazione potrà subire modifiche o integrazioni anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o a revisioni conseguenti a riscontri dell’applicazione.

Ritenuto di:

1. approvare e definire, in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs. n.42 del 2023 e del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 e Determinazione Dirigenziale del 13 maggio 2024 n. 357 e loro s.m.i., gli aspetti attuativi specifici della Disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento relativo agli interventi:

- SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali Azione 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata;
- SRD08 “Investimenti per infrastrutture con finalità ambientali” - Azione 3 “Infrastrutture irrigue e di bonifica”;

2. stabilire che la disciplina contenuta negli allegati A e B alla presente Determinazione Dirigenziale potrà subire modifiche o integrazioni anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o a revisioni conseguenti a riscontri dell’applicazione;

attestato che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non implica oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento risponde alla fattispecie “Criteri e modalità” ai fini della pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente (ex art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013), in quanto potrà influenzare l’importo da concedere e proporre in liquidazione;

ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia altresì soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente”

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita;>

dato atto che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024." contenente il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

determina

1. di approvare e definire, in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs. n.42 del 2023 e del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 e Determinazione Dirigenziale del 13 maggio 2024 n. 357 e loro s.m.i., gli aspetti attuativi specifici della Disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento relativo gli interventi:

- SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali Azione 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata;
- SRD08 "Investimenti per infrastrutture con finalità ambientali" - Azione 3 "Infrastrutture irrigue e di bonifica";

2. di stabilire che la disciplina contenuta negli allegati A e B alla presente D.D. potrà subire modifiche o integrazioni anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o a revisioni conseguenti a riscontri dell'applicazione.

3. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Allegato

CSR 2023-2027 della Regione Piemonte

SETTORE INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027).

Intervento SRD07- Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali Azione 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata.

Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dell'intervento del CSR 2023- 2027 Intervento SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali Azione 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata.

Indice generale

Indice generale

1. Ambito di applicazione.....	3
2. Requisiti di ammissibilità.....	3
2.1. Elenco degli elementi di controllo.....	5
2.2. Base giuridica criteri di ammissibilità.....	5
3. Impegni.....	5
3.1 Impegni essenziali.....	6
3.1.1 Elenco degli elementi di controllo impegni essenziali.....	6
3.2 Impegni accessori.....	6
3.2.1 Elenco degli elementi di controllo impegni accessori.....	7
3.3 Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione/revoca.....	7
3.4 Azioni correttive.....	7
4. Sanzioni amministrative da applicare e loro determinazione.....	7
4.1 Riduzioni-Esclusioni previste ai sensi dell'art. 15, comma 6 del DM N° 93348 del 26/02/2024.....	7
4.2 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni essenziali.....	8
4.3 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni accessori.....	8
4.3.1 Matrice livello di infrazione dell'impegno di concludere gli interventi ammessi a sostegno e a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto.....	8
4.3.2. Matrice livello di infrazione dell'impegno accessorio di informare e pubblicizzare.....	9
4.3.3 Matrice livello di infrazione dell'impegno di rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.....	9
4.3.4. Matrice livello di infrazione dell'impegno di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti con particolare riferimento al completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie.....	10
4.3.5. Matrice livello di infrazione dell'impegno di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015.....	10
4.3.6. Matrice livello di infrazione dell'impegno di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.....	11
4.3.7 Calcolo della percentuale di riduzione.....	11
5. Inadempienza grave e ripetizione.....	12
6. False prove e omissioni intenzionali.....	12
7. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici.....	12
8. Sospensione del sostegno e della sanzione: realizzazione di azione correttiva da parte del beneficiario.....	12
9. Casi in cui non si applicano le sanzioni amministrative e le riduzioni.....	12
10. Recupero di pagamenti indebiti.....	13
11. Applicazione di ulteriori sanzioni.....	13

1. Ambito di applicazione

In applicazione dell'articolo 15 (*Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali*) del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura, e delle foreste del 26/02/2024 n. 93348 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della convenzionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" nel presente documento viene definita la disciplina per:

- individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti da parte dei beneficiari;
- applicare le relative sanzioni (con cui s'intendono anche le riduzioni del pagamento, le esclusioni dal pagamento e i recuperi),

relativamente all'intervento Intervento SRD07- Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali Azione 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata.

Le principali norme di riferimento sono costituite da:

- i regg. (UE) 2021/2115 e s.m.i., 2021/2116 e s.m.i., 2022/1172;
- il D. lgs. n. 17 marzo 2023, n.42 e s.m.i.;
- il D.M. n. 93348 del 26/02/2024.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro¹;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 riportate nel successivo paragrafo 9.

Una spesa è eleggibile se presenta le seguenti caratteristiche: effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e corrispondente ai pagamenti.

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata;
- vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione prevista; la valutazione della congruità dei costi è effettuata di norma attraverso la valutazione di un computo metrico redatto in base all'Elenco prezzi Agricoltura o al Prezzario regionale opere pubbliche vigenti al momento della redazione della progettazione. Tali elenchi prevedono inoltre specifiche indicazioni per le voci di spesa mancanti;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

2. Requisiti di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità associate ad un richiedente o a una domanda sono i requisiti che devono essere soddisfatti completamente in modo che il richiedente e la domanda risultino ammissibili al sostegno nell'ambito del CSR. Possono anche essere espressi come condizioni di esclusione, indicando cioè le caratteristiche che impediscono ai potenziali beneficiari l'ottenimento del sostegno.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
CR01 - Sono ammissibili i beneficiari ricadenti in qualsiasi fascia altimetrica o tipologia territoriale secondo la classificazione urbano – rurale adottata dalla Regione Piemonte.
CR03 – Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del Dlgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi

¹ La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.

infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo “adempienza SIGRIAN volumi” della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento
CR04 - Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale.
CR05 – Sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione di infrastrutture irrigue extraaziendali che comportino un aumento netto della superficie irrigata: 1. miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che comportino un aumento netto della superficie irrigata 2. creazione di nuove infrastrutture irrigue che comportano un aumento netto della superficie irrigata 3. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale) che comportano un aumento netto della superficie irrigata. 4. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale) per l'accumulo di acque sotterranee.
CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio regionale.
CR08 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a 500.000 euro
CR09 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario pari a 2.000.000 euro in quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti.
CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 2.000.000 euro.
CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per cui i lavori o le attività siano avviate dopo l'approvazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito in 24 mesi.
Criteri di ammissibilità aggiuntivi per gli investimenti in infrastrutture irrigue di cui a i punti 1 e 2 del CR05: CR13 – Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi. CR14 – Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.. CR15 – Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno. CR16 – Lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo “stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua” è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni “stato ecologico non buono o sconosciuto” e “presenza di pressioni significative relative a prelievi”. Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo. CR17 – Un'analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia, mostra che gli investimenti non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia. CR18 – Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA (https://dania.crea.gov.it/), complete di tutte le informazioni richieste e non sono state finanziate da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o comunitari.
Criteri di ammissibilità aggiuntivi per gli investimenti in infrastrutture irrigue di cui di cui a i punti 3 e 4 del CR05: CR19 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di invasi/bacini [reservoir] a fini irrigui sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, come risultante da un'analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo d'intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia; tale analisi di impatto ambientale è effettuata dal proponente e approvata

dall'Autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia.
Il beneficiario deve essere un consorzio gestore di comprensorio irriguo (art. 66 LR 1/2019) o un ente irriguo gestore di canali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione (art. 71 LR 1/2019, limitatamente alla progettazione di interventi in corrispondenza delle opere di proprietà pubblica).
Iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019 art. 82 e aver costituito il fascicolo aziendale ai del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98
Sono ammissibili al sostegno: 1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda da parte dell'Amministrazione competente (ad eccezione dalle spese generali relative a interventi di investimento di cui agli articoli 73 e 74 del reg. UE 2115/2021 che possono essere state effettuate sino a 24 mesi prima della pubblicazione dell'invito a presentare proposte); 2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione; 3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.
Gli interventi finanziati devono essere conclusi entro 12 mesi dall'approvazione del progetto e concessione del contributo e rendicontati entro i successivi 90 giorni con la presentazione della domanda di saldo o entro la scadenza dell'eventuale proroga concessa
Punteggio maggiore a quello minimo previsto dal bando
Presentazione di progetti di investimento volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento

2.1. Elenco degli elementi di controllo

Sono costituiti dagli aspetti e/o documenti da esaminare per verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte.

Il D.M. n°0410727 del 04/08/2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116" prevede all'art. 3 che, nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, vengano verificate l'ammissibilità del beneficiario e i criteri di ammissibilità inerenti all'intervento per cui si chiede il sostegno.

Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo
Verifica dei dati presenti sul fascicolo aziendale	Informatico	Dopo la presentazione della domanda di sostegno, variante e pagamento
Verifica dei documenti allegati alla domanda attraverso banche dati e dati satellitari	Amministrativo, tecnico, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di sostegno, variante e pagamento
Verifica dei dati presenti sulla graduatoria	amministrativo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno, variante e pagamento

2.2. Base giuridica criteri di ammissibilità

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 11 del DM n. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto per l'intervento è rifiutato, ossia non concesso fin dall'inizio, o revocato integralmente, ed eventualmente recuperato qualora già liquidato, se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

3. Impegni

Il richiedente sottoscrive e rispetta gli impegni per ottenere il sostegno richiesto in sede di domanda.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare; il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la

decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati;

- sono accessori quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno secondo i calcoli esposti successivamente e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

3.1 Impegni essenziali

Descrizione impegno essenziale

Dare avvio agli investimenti/attività previsti/e e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno

Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in corrispondenza delle infrastrutture da parte dei controllori

Mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 10 anni per beni immobili e opere edili e 5 anni per beni mobili e attrezzature, a partire dalla data di liquidazione del saldo

Concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti

3.1.1 Elenco degli elementi di controllo impegni essenziali

Sono gli aspetti o i documenti da esaminare per verificare il rispetto di un determinato impegno.

Il DM n. 93348 del 26/02/2024 ha mantenuto il concetto di "gruppi di impegni" definendoli come "l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei", riferiti allo stesso ambito e che, se si ritiene possano costituire una semplificazione, possono essere individuati nei provvedimenti applicativi.

Ogni elemento di controllo va attribuito ad una delle 2 modalità di controllo: documentale o visivo.

Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo	inadempienze, violazioni, infrazioni
Verifica dei documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno/variante/pagamento	decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati
Ispezione	visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno/variante/pagamento	decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati

3.2 Impegni accessori

Descrizione impegno accessorio

Concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto.

Informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nel bando

Obbligo nel caso di beneficiari pubblici di rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici

Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 7), di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti con particolare riferimento al completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link (<https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/>)

Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 7), di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato. (OB04)

Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 7) di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato. (OB05)

3.2.1 Elenco degli elementi di controllo impegni accessori

Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo	inadempienze, violazioni, infrazioni
Concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto.	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di pagamento di saldo	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
Informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nel bando	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di pagamento di saldo	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
Obbligo nel caso di beneficiari pubblici di rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici	Documentale	Dopo la presentazione della domanda di sostegno/variante/pagamento	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
Obbligo di aggiornare SIGRIAN.	Documentale	Dopo la presentazione della domanda pagamento di saldo	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
Obbligo di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato. (OB04)	Documentale	Dopo la presentazione della domanda pagamento di saldo	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
Obbligo di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.	Documentale	Dopo la presentazione della domanda pagamento di saldo	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>

3.3 Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione/revoca

- Art. 15 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.: "Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali";

- Art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 "Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali"

3.4 Azioni correttive.

Ai sensi dell'art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 nel caso di inosservanze di lieve entità degli impegni di cui sopra che non pregiudicano il raggiungimento delle finalità generali dell'intervento, se il beneficiario può porvi rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, l'applicazione della sanzione è sospesa. L'osservanza e l'esecuzione pratica dell'azione correttiva assegnata comportano l'annullamento della sanzione e il sostegno può essere erogato.

4. Sanzioni amministrative da applicare e loro determinazione

L'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede che gli Stati membri adottano atti e misure intese a:

- accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC;
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario, anche per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali.

4.1 Riduzioni-Esclusioni previste ai sensi dell'art.15,comma 6 del DM N° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può

dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

4.2 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

4.3 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni accessori

L'articolo 15, comma 1, (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione".

I 3 indici di verifica, gravità, entità e durata, sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- **Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- **Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello. I parametri per l'individuazione della gravità della violazione sono individuati come segue:

4.3.1 Matrice livello di infrazione dell'impegno di concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto.

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
- Investimenti ammessi a sostegno conclusi ma non rendicontati con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto.	basso	1
- Investimenti ammessi a sostegno non conclusi entro il termine previsto.	medio	3
Inadempienza per ripetizione violazione di uno o più obblighi di cui ai punti precedenti.	alto	5
	Entità	
Percentuale di lavori non conclusi sul totale ≤ 10%	basso	1
Percentuale di lavori non conclusi sul totale > 10% e < 30%	medio	3

Percentuale di lavori non conclusi sul totale $\geq 30\%$	alto	5
	Durata	
ritardo < 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo	basso	1
ritardo ≥ 90 e < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo	medio	3
ritardo ≥ 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo	alto	5

4.3.2. Matrice livello di infrazione dell'impegno accessorio di informare e pubblicizzare

Descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	basso	1
Inadempienza per ripetizione violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	medio	3
	Entità	
contributo pubblico < 1.000.000,00 euro - idonea cartellonistica	basso	1
contributo pubblico $\geq 1.000.000,00$ euro - idonea cartellonistica	medio	3
	Durata	
ritardo < 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	basso	1
ritardo ≥ 90 dalla data di presentazione della domanda di pagamento	medio	3

4.3.3 Matrice livello di infrazione dell'impegno di rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Mancata applicazione del codice dei contratti pubblici vigente – carenza documentale	basso	1
Mancata applicazione del codice dei contratti pubblici vigente – criteri di selezione dell'operatore economico meno restrittivi	alto	5
Mancata applicazione del codice dei contratti pubblici vigente – carenza nella contabilità dei lavori e mancata verifica finale dei lavori (collaudo/certificato di regolare esecuzione)	alto	5
	Entità	
Vizi di forma che non pregiudicano la fase di affidamento del contratto e di esecuzione dei lavori	basso	1
Difficoltà che pregiudicano la fase di affidamento del contratto e/o di esecuzione dei lavori	alto	5
	Durata	

ritardo < 90 giorni dalla data della domanda pagamento (anticipo/acconto/saldo)	basso	1
ritardo $\geq$ 90 giorni e < 180 anni dalla data della domanda pagamento (anticipo/acconto/saldo)	medio	3
Ritardo $\geq$ 180 anni dalla data della domanda pagamento (anticipo/acconto/saldo)	alto	5

4.3.4 Matrice livello di infrazione dell'impegno di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti con particolare riferimento al completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie.

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Aggiornamento parziale	basso	1
Mancato aggiornamento	medio	3
	Entità	
Aggiornamento di almeno il 50% degli elementi geografici	basso	1
Aggiornamento al di sotto del 50% degli elementi geografici	medio	3
	Durata	
Ritardo aggiornamento < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento saldo	basso	1
ritardo $\geq$ 180 alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo	medio	3

4.3.5 Matrice livello di infrazione dell'impegno di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015.

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Parziale quantificazione dei volumi irrigui	basso	1
Mancata quantificazione dei volumi irrigui	medio	3
	Entità	
Percentuale di volumi quantificati sul totale teorico $\geq$ 50%	basso	1
Percentuale di volumi quantificati sul totale teorico < 50%	medio	3
	Durata	
Ritardo quantificazione < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento saldo	basso	1
Ritardo quantificazione $\geq$ 180 giorni alla data di	medio	3

presentazione della domanda di pagamento saldo		
--	--	--

4.3.6 Matrice livello di infrazione dell'impegno di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Parziale aggiornamento di DANIA	basso	1
Mancata aggiornamento di DANIA	medio	3
	Entità	
Percentuale di campi aggiornati $\geq 50\%$	basso	1
Percentuale di campi aggiornati $< 50\%$	medio	3
	Durata	
Ritardo aggiornamento < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento saldo	basso	1
Ritardo quantificazione ≥ 180 giorni alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo	medio	3

Se previsto dal bando in aggiunta alle sanzioni di cui sopra in sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una riduzione pari all'1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 30 giorni di calendario. Oltre tale termine si procederà alla revoca del sostegno.

4.3.7 Calcolo della percentuale di riduzione

La modalità di calcolo di cui al punto precedente, viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno o gruppi di impegni violato.

Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento.

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 4.1, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle

inadempienze.

5. Inadempienza grave e ripetizione

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

6. False prove e omissioni intenzionali

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

7. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici

Relativamente agli interventi che prevedono beneficiari del sostegno che sono soggetti al rispetto delle norme in materia di Contratti pubblici, nel caso di inadempienze, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

Con riferimento a quanto normato dal citato D.M. 10255, le Autorità di Gestione e gli Organismi Pagatori adottano con propri provvedimenti le check list di controllo e il relativo quadro sanzionatorio, ai quali è necessario fare riferimento per applicare le riduzioni previste in caso di irregolarità riscontrate sulle procedure relative al Codice dei Contratti.

8. Sospensione del sostegno e della sanzione: realizzazione di azione correttiva da parte del beneficiario

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

Le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta devono essere individuate in modo puntuale nei provvedimenti applicativi di attuazione del bando.

9. Casi in cui non si applicano le sanzioni amministrative e le riduzioni

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inadempienza è dovuta a **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'articolo 3 del Regolamento (UE) n.2021/2116 che elenca i seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In questi casi non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno entro la scadenza del bando.

Per le domande di pagamento, in caso di errori palesi, esse potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione della domanda di pagamento corretta.

10. Recupero di pagamenti indebiti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

11. Applicazione di ulteriori sanzioni

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2023 – 2027, al D.M. n. 93348 del 26/02/2024, nonché alla Determinazione Dirigenziale del 13/5/2024 n. 357 e manuali ARPEA.

CSR 2023-2027 della Regione Piemonte

SETTORE INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027).

Intervento Intervento SRD08 Investimenti per infrastrutture con finalità ambientali - Azione 3 Infrastrutture irrigue e di bonifica.

Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dell'intervento del CSR 2023- 2027 Intervento SRD08 Investimenti per infrastrutture con finalità ambientali - Azione 3 Infrastrutture irrigue e di bonifica.

Indice generale

Indice generale

1. Ambito di applicazione.....	3
2. Requisiti di ammissibilità.....	3
2.1. Elenco degli elementi di controllo.....	5
2.2. Base giuridica criteri di ammissibilità.....	5
3. Impegni.....	5
3.1 Impegni essenziali.....	6
3.1.1 Elenco degli elementi di controllo impegni essenziali.....	6
3.2 Impegni accessori.....	6
3.2.1 Elenco degli elementi di controllo impegni accessori.....	7
3.3 Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione/revoca.....	7
3.4 Azioni correttive.....	7
4. Sanzioni amministrative da applicare e loro determinazione.....	7
4.1 Riduzioni-Esclusioni previste ai sensi dell'art. 15, comma 6 del DM N° 93348 del 26/02/2024.....	7
4.2 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni essenziali.....	8
4.3 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni accessori.....	8
4.3.1 Matrice livello di infrazione dell'impegno di concludere gli interventi ammessi a sostegno e a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto.....	8
4.3.2. Matrice livello di infrazione dell'impegno accessorio di informare e pubblicizzare.....	9
4.3.3 Matrice livello di infrazione dell'impegno di rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.....	9
4.3.4. Matrice livello di infrazione dell'impegno di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti con particolare riferimento al completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie.....	10
4.3.5. Matrice livello di infrazione dell'impegno di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015.....	10
4.3.6. Matrice livello di infrazione dell'impegno di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.....	11
4.3.7 Calcolo della percentuale di riduzione.....	11
5. Inadempienza grave e ripetizione.....	12
6. False prove e omissioni intenzionali.....	12
7. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici.....	12
8. Sospensione del sostegno e della sanzione: realizzazione di azione correttiva da parte del beneficiario.....	12
9. Casi in cui non si applicano le sanzioni amministrative e le riduzioni.....	13
10. Recupero di pagamenti indebiti.....	13
11. Applicazione di ulteriori sanzioni.....	13

1. Ambito di applicazione

In applicazione dell'articolo 15 (*Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali*) del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura, e delle foreste del 26/02/2024 n. 93348 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della convenzionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" nel presente documento viene definita la disciplina per:

- individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti da parte dei beneficiari;
- applicare le relative sanzioni (con cui s'intendono anche le riduzioni del pagamento, le esclusioni dal pagamento e i recuperi),

relativamente all'intervento Intervento SIRD08- Investimenti per infrastrutture con finalità ambientali - Azione 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica.

Le principali norme di riferimento sono costituite da:

- i regg. (UE) 2021/2115 e s.m.i., 2021/2116 e s.m.i., 2022/1172;
- il D. lgs. n. 17 marzo 2023, n.42 e s.m.i.;
- il D.M. n. 93348 del 26/02/2024.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro¹;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 riportate nel successivo paragrafo 9.

Una spesa è eleggibile se presenta le seguenti caratteristiche: effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e corrispondente ai pagamenti.

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata;
- vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione prevista; la valutazione della congruità dei costi è effettuata di norma attraverso la valutazione di un computo metrico redatto in base all'Elenco prezzi Agricoltura o al Prezzario regionale opere pubbliche vigenti al momento della redazione della progettazione. Tali elenchi prevedono inoltre specifiche indicazioni per le voci di spesa mancanti;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

2. Requisiti di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità associate ad un richiedente o a una domanda sono i requisiti che devono essere soddisfatti completamente in modo che il richiedente e la domanda risultino ammissibili al sostegno nell'ambito del CSR. Possono anche essere espressi come condizioni di esclusione, indicando cioè le caratteristiche che impediscono ai potenziali beneficiari l'ottenimento del sostegno.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

CR04 – Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del dlgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo "adempienza SIGRIAN volumi" della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.

¹ La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.

CR05 – Sono ammissibili le spese per gli investimenti nella realizzazione, ripristino, adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue extra aziendali, comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica, conformemente all'articolo 74 del Regolamento (Ue) 2021/2115; sono compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore e artificiale di pianura, con finalità di riduzione del rischio idrogeologico e riqualificazione ambientale.
CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.
CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di ciascuna Regione/Provincia Autonoma.
CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a 500.000 euro
CR09 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario pari a 2.000.000 euro in quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti.
CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 2.000.000 euro.
CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per cui i lavori o le attività siano avviate dopo l'approvazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito in 24 mesi.
CR20 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui finalizzati a:
a) miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata ;
b) creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale), che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. Sono contemplati invasi per la raccolta di acque piovane, acque superficiali e acque reflue depurate. Gli invasi alimentati da acque superficiali devono avere la finalità di immagazzinare l'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per sostituire il prelievo durante la stagione irrigua, quando la disponibilità si riduce;
c) l'utilizzo a scopo irriguo di acque reflue affinate come fonte aggiuntiva di approvvigionamento idrico; Ai sensi del presente intervento, gli investimenti per la realizzazione di nuove opere che non comportano un aumento della superficie irrigata, ad esempio finalizzata alla infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento, sono da considerare come investimenti di miglioramento delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata di cui alla lettera a).
CR21 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
CR22 – Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.
CR23 – Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.
CR24 – Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.
CR25 - Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA (https://dania.crea.gov.it/), complete di tutte le informazioni richieste. Il lotto finanziato di tali proposte progettuali non deve aver beneficiato di finanziamenti da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o comunitari.
Criteri di ammissibilità aggiuntivi per gli investimenti in infrastrutture irrigue di cui di cui al precedente CR20, lettera a):
CR26 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo definito e quantificato nel 20% (percentuale condizionata alla modifica del PSP);
CR27 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tali riduzioni minime effettive sono definite e quantificate nel 50% del risparmio idrico potenziale definito nel criterio CR26 (percentuale condizionata alla modifica del PSP). Per i corpi idrici superficiali, la condizione

relativa allo “stato non buono per motivi inerenti la quantità d’acqua” è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni “stato ecologico non buono o sconosciuto” e “presenza di pressioni significative relative a prelievi”. Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.

Nessuna delle condizioni di cui ai CR26 e CR27 si applica agli investimenti in infrastrutture esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o a investimenti nell'utilizzo di acque affinate che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Criteri di ammissibilità aggiuntivi per gli investimenti in infrastrutture irrigue di cui di cui al precedente CR20, alle lettere b) e c):

CR28 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di invasi/bacini [reservoir] a fini irrigui sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, come risultante da un'analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia; tale analisi di impatto ambientale è effettuata dal proponente e approvata dall'Autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

CR29 - Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741.

2.1. Elenco degli elementi di controllo

Sono costituiti dagli aspetti e/o documenti da esaminare per verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte.

Il D.M. n°0410727 del 04/08/2023 “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116” prevede all'art. 3 che, nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, vengano verificate l'ammissibilità del beneficiario e i criteri di ammissibilità inerenti all'intervento per cui si chiede il sostegno.

Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo
Verifica dei dati presenti sul fascicolo aziendale	Informatico	Dopo la presentazione della domanda di sostegno, variante e pagamento
Verifica dei documenti allegati alla domanda attraverso banche dati e dati satellitari	Amministrativo, tecnico, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di sostegno, variante e pagamento
Verifica dei dati presenti sulla graduatoria	amministrativo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno, variante e pagamento

2.2. Base giuridica criteri di ammissibilità

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 11 del DM n. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto per l'intervento è rifiutato, ossia non concesso fin dall'inizio, o revocato integralmente, ed eventualmente recuperato qualora già liquidato, se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

3. Impegni

Il richiedente sottoscrive e rispetta gli impegni per ottenere il sostegno richiesto in sede di domanda.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare; il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la

decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati;

- sono accessori quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno secondo i calcoli esposti successivamente e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

3.1 Impegni essenziali

Descrizione impegno essenziale
Dare avvio agli investimenti/attività previsti/e e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno
Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in corrispondenza delle infrastrutture da parte dei controllori
Mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 10 anni per beni immobili e opere edili e 5 anni per beni mobili e attrezzature, a partire dalla data di liquidazione del saldo
Concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti
Qualora non presente al momento della presentazione della domanda, prevedere l'installazione dei contatori per la misurazione del consumo di acqua nell'ambito degli investimenti oggetto del sostegno

3.1.1 Elenco degli elementi di controllo impegni essenziali

Sono gli aspetti o i documenti da esaminare per verificare il rispetto di un determinato impegno.

Il DM n. 93348 del 26/02/2024 ha mantenuto il concetto di "gruppi di impegni" definendoli come "l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei", riferiti allo stesso ambito e che, se si ritiene possano costituire una semplificazione, possono essere individuati nei provvedimenti applicativi.

Ogni elemento di controllo va attribuito ad una delle 2 modalità di controllo: documentale o visivo.

Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo	Inadempienze, violazioni, infrazioni
Verifica dei documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno/variante/pagamento	decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati
Ispezione	visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno/variante/pagamento	decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati

3.2 Impegni accessori

Descrizione impegno accessorio
Concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto.
Informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nel bando
Obbligo nel caso di beneficiari pubblici di rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici
Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3), di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti con particolare riferimento al completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link (https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/)

Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3), di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato. (OB04)
Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato. (OB05)

3.2.1 Elenco degli elementi di controllo impegni accessori

Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo	inadempienze, violazioni, infrazioni
Concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto.	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di pagamento di saldo	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
Informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nel bando	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di pagamento di saldo	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
Obbligo nel caso di beneficiari pubblici di rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici	Documentale	Dopo la presentazione della domanda di sostegno/variante/pagamento	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
Obbligo di aggiornare SIGRIAN.	Documentale	Dopo la presentazione della domanda pagamento di saldo	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
Obbligo di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato. (OB04)	Documentale	Dopo la presentazione della domanda pagamento di saldo	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
Obbligo di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.	Documentale	Dopo la presentazione della domanda pagamento di saldo	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>

3.3 Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione/revoca

- Art. 15 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.: "Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali";
- Art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 "Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali".

3.4 Azioni correttive

Ai sensi dell'art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 nel caso di inosservanze di lieve entità degli impegni di cui sopra che non pregiudicano il raggiungimento delle finalità generali dell'intervento, se il beneficiario può porvi rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, l'applicazione della sanzione è sospesa. L'osservanza e l'esecuzione pratica dell'azione correttiva assegnata comportano l'annullamento della sanzione.

4. Sanzioni amministrative da applicare e loro determinazione

L'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede che gli Stati membri adottano atti e misure intese a:

- accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC;
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario, anche per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali.

4.1 Riduzioni-Esclusioni previste ai sensi dell'art.15, comma 6 del DM N° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione

pari alla differenza tra i due importi.

La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

4.2 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

4.3 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni accessori

L'articolo 15, comma 1, (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione".

I 3 indici di verifica, gravità, entità e durata, sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- Gravità: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- Portata o Entità: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- Durata o persistenza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello. I parametri per l'individuazione della gravità della violazione sono individuati come segue:

4.3.1 Matrice livello di infrazione dell'impegno di concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto.

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
- Investimenti ammessi a sostegno conclusi ma non rendicontati con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto.	basso	1
- Investimenti ammessi a sostegno non conclusi entro il termine previsto.	medio	3
Inadempienza per ripetizione violazione di uno o più obblighi di cui ai punti precedenti.	alto	5

	Entità	
Percentuale di lavori non conclusi sul totale ≤ 10%	basso	1
Percentuale di lavori non conclusi sul totale > 10% e < 30%	medio	3
Percentuale di lavori non conclusi sul totale ≥ 30%	alto	5
	Durata	
ritardo < 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo	basso	1
ritardo ≥ 90 e < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo	medio	3
ritardo ≥ 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo	alto	5

4.3.2. Matrice livello di infrazione dell'impegno accessorio di informare e pubblicizzare

Descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	basso	1
Inadempienza per ripetizione violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	medio	3
	Entità	
contributo pubblico < 1.000.000,00 euro - idonea cartellonistica	basso	1
contributo pubblico ≥ 1.000.000,00 euro - idonea cartellonistica	medio	3
	Durata	
ritardo < 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	basso	1
ritardo ≥ 90 dalla data di presentazione della domanda di pagamento	medio	3

4.3.3 Matrice livello di infrazione dell'impegno di rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Mancata applicazione del codice dei contratti pubblici vigente – carenza documentale	basso	1
Mancata applicazione del codice dei contratti pubblici vigente – criteri di selezione dell'operatore economico meno restrittivi	alto	5
Mancata applicazione del codice dei contratti pubblici vigente – carenza nella contabilità dei lavori e mancata verifica finale dei lavori (collaudo/certificato di regolare esecuzione)	alto	5

	Entità	
Vizi di forma che non pregiudicano la fase di affidamento del contratto e di esecuzione dei lavori	basso	1
Difficoltà che pregiudicano la fase di affidamento del contratto e/o di esecuzione dei lavori	alto	5
	Durata	
ritardo < 90 giorni dalla data della domanda pagamento (anticipo/acconto/saldo)	basso	1
ritardo ≥ 90 giorni e < 180 anni dalla data della domanda pagamento (anticipo/acconto/saldo)	medio	3
Ritardo ≥ 180 anni dalla data della domanda pagamento (anticipo/acconto/saldo)	alto	5

4.3.4 Matrice livello di infrazione dell'impegno di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti con particolare riferimento al completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie.

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Aggiornamento parziale	basso	1
Mancato aggiornamento	medio	3
	Entità	
Aggiornamento di almeno il 50% degli elementi geografici	basso	1
Aggiornamento al di sotto del 50% degli elementi geografici	medio	3
	Durata	
Ritardo aggiornamento < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento saldo	basso	1
ritardo ≥ 180 alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo	medio	3

4.3.5 Matrice livello di infrazione dell'impegno di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015.

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Parziale quantificazione dei volumi irrigui	basso	1
Mancata quantificazione dei volumi irrigui	medio	3
	Entità	

Percentuale di volumi quantificati sul totale teorico $\geq 50\%$	basso	1
Percentuale di volumi quantificati sul totale teorico $< 50\%$	medio	3
	Durata	
Ritardo quantificazione < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento saldo	basso	1
Ritardo quantificazione ≥ 180 giorni alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo	medio	3

4.3.6 Matrice livello di infrazione dell'impegno di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Parziale aggiornamento di DANIA	basso	1
Mancata aggiornamento di DANIA	medio	3
	Entità	
Percentuale di campi aggiornati $\geq 50\%$	basso	1
Percentuale di campi aggiornati $< 50\%$	medio	3
	Durata	
Ritardo aggiornamento < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento saldo	basso	1
Ritardo quantificazione ≥ 180 giorni alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo	medio	3

Se previsto dal bando in aggiunta alle sanzioni di cui sopra in sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una riduzione pari all'1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 30 giorni di calendario. Oltre tale termine si procederà alla revoca del sostegno.

4.3.7 Calcolo della percentuale di riduzione

La modalità di calcolo di cui al punto precedente, viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno o gruppi di impegni violato.

Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento.

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 4.1, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

5. Inadempienza grave e ripetizione

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

6. False prove e omissioni intenzionali

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

7. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici

Relativamente agli interventi che prevedono beneficiari del sostegno che sono soggetti al rispetto delle norme in materia di Contratti pubblici, nel caso di inadempienze, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

Con riferimento a quanto normato dal citato D.M. 10255, le Autorità di Gestione e gli Organismi Pagatori adottano con propri provvedimenti le check list di controllo e il relativo quadro sanzionatorio, ai quali è necessario fare riferimento per applicare le riduzioni previste in caso di irregolarità riscontrate sulle procedure relative al Codice dei Contratti.

8. Sospensione del sostegno e della sanzione: realizzazione di azione correttiva da parte del beneficiario

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

Le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta devono essere individuate in modo puntuale nei provvedimenti applicativi di attuazione del bando.

9. Casi in cui non si applicano le sanzioni amministrative e le riduzioni

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inadempienza è dovuta a **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'articolo 3 del Regolamento (UE) n.2021/2116 che elenca i seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In questi casi non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno entro la scadenza del bando.

Per le domande di pagamento, in caso di errori palesi, esse potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione della domanda di pagamento corretta.

10. Recupero di pagamenti indebiti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

11. Applicazione di ulteriori sanzioni

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2023 – 2027, al D.M. n. 93348 del 26/02/2024, nonché alla Determinazione Dirigenziale del 13/5/2024 n. 357 e manuali ARPEA.